



N. 2923-2991-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 18 aprile 2012,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

(V. Stampati nn. 2923 e 2991)

**d'iniziativa dei senatori SANNA, CABRAS e SCANU (2923)
e del Consiglio regionale della Sardegna (2991)**

(V. Stampato Camera n. 5149)

*approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 ottobre 2012*

**Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna,
di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia
di composizione ed elezione del Consiglio regionale**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale».